Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 13 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr. » 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale » 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 —
	» semestrale . . . » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 123 DEL 13 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Estrazione di obbligazioni.

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne il signor Sigurd Bentzon, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Norvegia.

Roma, addì 10 ottobre 1945

(1738)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 617.

Disciplina dei servizi di polizia nella capitale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto, i servizi statali e municipali di polizia, entro la circoscrizione del comune di Roma, continuano ad essere unificati e restano alla dipendenza del questore di Roma.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il comune di Roma, sono stabilite le norme per la ripartizione delle spese fra gli enti interessati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 117 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 618.

Alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che reca norme sulla requisizione del naviglio mercantile, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, che reca provvedimenti relativi a perdita di navi mercantili e al reimpiego delle corrispondenti indennità;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'Africa Italiana;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la marina, per la durata della guerra e non oltre due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, di ritrasferire, su richiesta degli interessati, la proprietà delle navi mercantili requisite o noleggiate dall'Amministrazione statale, considerate perdute e successivamente ricuperate, a coloro che le abbiano abbandonate allo Stato o che comunque siano stati privati dei relativi diritti reali a favore dello Stato.

Art. 2.

Per riacquistare la proprietà della nave gli interessati debbono rimettere, a propria cura e spese, la unità in perfetta efficienza e in condizioni di navigabilità, entro il termine fissato dall'Amministrazione.

Art. 3.

Per il riacquisto della proprietà, di cui ai precedenti articoli, gli interessati debbono riversare allo Stato le somme da essi eventualmente percepite a titolo di indennizzo di perdita in base al R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, e dichiarare di rinunciare alla parte di indennità non ancora riscossa; essi debbono, altresì, rimborsare all'Amministrazione requisitrice o noleggiatrice tutte le spese da questa eventualmente sostenute per il ricupero e per il ripristino in efficienza della unità.

Art. 4.

Il riacquisto della proprietà della nave è soggetto alla imposta fissa di registro.

Art 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI — JACINI — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 619.

Funzionamento dei corsi d'insegnamento presso la Regia università di Bari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
Visto il R. decreto 27 gennaio 1944, n. 60;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I corsi d'insegnamento istituiti presso la Regia università di Bari col R. decreto 27 gennaio 1944, n. 60, per l'anno accademico 1943-44 continueranno a funzionare fino a tutto l'anno accademico nel quale verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 è istituito il secondo anno dei corsi per il conseguimento della laurea in scienze matematiche e in matematica e fisica.

Art. 2.

Per il funzionamento dei corsi è assegnato alla Regia università di Bari a decorrere dall'esercizio 1944-45, un contributo annuo di L. 150.000 che verrà iscritto, con decreto del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 620.

Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. 85.000.000 all'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese, con sede in Bari, sino ad un massimo di ottantacinque milioni di lire per porlo in grado di provvedere alla estinzione di passività e far fronte ad inderogabili esigenze del proprio bilancio.

Le richieste e le assunzioni dei singoli mutui, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, saranno deliberate, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con esplicita indicazione ed accettazione delle condizioni essenziali, che regoleranno le relative concessioni.

Art. 2.

I mutui saranno estinti in cinquanta annualità a decorrere dal 1° gennaio successivo alla loro somministrazione o alla data in cui saranno prodotte le deleghe di cui al seguente art. 3.

Per i primi dieci anni, l'Ente sarà tenuto al solo pagamento degli interessi, per gli anni successivi corrisponderà rate comprensive di interessi e capitale, fino al completo ammortamento del prestito.

Il Ministero dei lavori pubblici concorrerà al pagamento delle annualità come sopra determinate per il primo decennio, con un contributo, per ogni milione di lire mutuate, di lire cinquantamila per i primi cinque anni e di lire trentamila per i cinque anni successivi.

Art. 3.

Il pagamento delle annualità sarà garantito dall'Ente mutuatario col rilascio a favore della Cassa depositi e prestiti di deleghe degli introiti per vendita dell'acqua, compresi nei ruoli principali, di cui all'art. 11-*bis* della legge 13 dicembre 1928, n. 3233.

Dette deleghe saranno pagate annualmente dagli esattori delegati in tre rate corrispondenti alle scadenze stabilite per i pagamenti dei canoni di vendita dell'acqua iscritti nei detti ruoli, nel termine di cui all'art. 80 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 4.

I mutui saranno somministrati in base a richiesta dell'Ente ed a nulla osta del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Per tutto quanto non sia contemplato dalle presenti disposizioni, valgono le norme che regolano il servizio dei prestiti della Cassa depositi, di cui al titolo IV, capitolo 3°, sezione 1ª, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, del relativo regolamento e della successiva legge 11 aprile 1938, n. 498.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 120. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 621.

Norme integrative per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione delle sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei modi e con i requisiti stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, possono essere nominati presidenti supplenti per le Commissioni provinciali per le sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi istituite con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149.

I presidenti supplenti esercitano le loro funzioni in caso di assenza o impedimento del presidente titolare.

Per le provincie in cui il numero dei procedimenti lo richieda, possono essere istituite, nelle forme previste dal primo comma del citato art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, Sottocommissioni aventi gli stessi poteri delle Commissioni.

Art. 2.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 114. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 622.

Deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato per gli acquisti relativi all'armamento ed al vestiario per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, art. 4, che eleva ad un milione il limite stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, per ciascun capitolo di spesa;
Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad acquisti di materiale, vestiario ed equipaggiamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a tutto l'esercizio finanziario in corso, per il pagamento delle spese di cui al cap. 64 (Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, vestiario, ecc.) del bilancio passivo del Ministero dell'interno, potranno essere emessi ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 623.

Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma la facoltà di segnalazione spettante, in materia di avocazione di profitti di regime, all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e ai suoi delegati, sono trasferiti al Ministro per le finanze i poteri e le attribuzioni, a norma dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 31 maggio 1945, n. 364, spettanti all'Alto Commissario stesso, così nella detta materia dell'avocazione dei profitti di regime come in quella della confisca dei beni, disciplinata dai detti decreti.

Art. 2.

I servizi relativi alla confisca ed alla avocazione, indicati nell'articolo precedente, istituiti presso l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo passano alle dipendenze del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto a raccogliere in testo unico tutte le norme relative alla confisca ed alla avocazione e ad apportare ad esse ed alla organizzazione dei servizi quelle modifiche che si rendessero necessarie, anche per coordinare le norme stesse con ogni altra di carattere tributario.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 624.

Cambiamento di denominazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro in Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La denominazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro, di cui al R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 582, è modificata in quella di «Ente Nazionale Assistenza Lavoratori» (E.N.A.L.).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — RICCI — ARANGIO RUIZ — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 118. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 625.

Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, relativo alla punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione di sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196, riguardante l'attribuzione all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo della facoltà di impugnare le sentenze emanate nella materia dei delitti fascisti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sono unificati in tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la repressione dei delitti preveduti dal titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159; dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195.

Le Corti straordinarie di Assise e la Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione, istituite col decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sono soppresse.

L'Alta Corte di Giustizia, istituita col decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, resta in funzione per l'espletamento dei giudizi di decadenza dei senatori.

Art. 2.

Le Corti di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, funzioneranno quali Sezioni speciali delle Corti di Assise, aventi sede nei capoluoghi di provincia; esse sono composte di un presidente e di quattro giudici popolari, estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini maggiorenni di buona condotta morale e politica.

Art. 3.

Le Sezioni speciali di Corte di Assise sono competenti a giudicare di tutti i delitti previsti dal titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 (modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 466) e dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, e che non appartengano alla competenza del Tribunale o del pretore a norma delle leggi vigenti.

Qualora si presentino questioni che, implicando un giudizio di carattere militare, influiscano sulla decisione, la cognizione dei reati è devoluta al competente Tribunale militare.

Art. 4.

Ai fini della formazione degli elenchi previsti nell'art. 2 i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo compilano un elenco di almeno cento cittadini aventi i requisiti prescritti dall'articolo stesso e lo presentano al presidente del Tribunale del capoluogo.

Il presidente del Tribunale compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, scegliendoli fra quelli designati dai Comitati di Liberazione Nazionale, previo accertamento che si tratti di persone di buona condotta morale e politica.

Se si tratta di provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti, i giudici popolari devono essere nominati in numero di cento e l'elenco previsto nel primo comma deve comprendere i nomi di almeno duecento persone.

Art. 5.

Il presidente delle Sezioni speciali di Corte d'Assise è nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello ovvero, se particolari esigenze di servizio non consentono tale scelta, fra magistrati di grado sesto.

Negli stessi modi può essere nominato un presidente supplente.

Art. 6.

Con decreto del Primo presidente della Corte d'Appello possono essere istituite altre Sezioni speciali di Corte d'Assise, composte nei modi indicati negli articoli precedenti.

Le predette Sezioni possono giudicare in località diversa dal capoluogo.

Art. 7.

Presso le Sezioni speciali di Corte di Assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte d'Appello. Nel provvedimento sono indicati il numero e il grado dei magistrati adibiti all'ufficio stesso.

Dell'ufficio di pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di illibata condotta morale, di ineccepibili precedenti politici e di provata capacità, scelti fra quelli designati dal Comitato di Liberazione Nazionale.

Gli avvocati designati dal Comitato di Liberazione Nazionale sono chiamati a far parte dell'ufficio del pubblico ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il trattamento economico dei magistrati di grado sesto.

L'avvocato che si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto è punito ai sensi dell'art. 366 del Codice penale.

Art. 8.

Per i giudizi avanti le Sezioni speciali di Corte di Assise i termini stabiliti dal Codice di procedura penale per la istruttoria ed il giudizio sono ridotti alla metà.

Art. 9.

Per i reati di competenza delle Sezioni speciali di Corti di Assise si procede con istruzione sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7.

Il pubblico ministero, nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato, può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

Il pubblico ministero, qualora ritenga di non dovere procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, ordina la trasmissione degli atti all'archivio, dandone avviso all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza delle autorità stesse.

Art. 10.

Per i delitti previsti dall'art. 3 del presente decreto, l'azione penale può essere altresì promossa dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, con le facoltà previste dagli articoli 74, 77, 232, e 393 del Codice di procedura penale.

Art. 11.

Le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di Assise debbono essere depositate entro dieci giorni dalla pronuncia.

Art. 12.

I motivi del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Sezioni speciali delle Corti di Assise devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito della sentenza.

Il termine per l'impugnativa da parte del pubblico ministero è stabilito in cinque giorni.

Quando si tratta di impugnativa di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di Cassazione deve essere pronunciato nei trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Gli atti debbono essere trasmessi immediatamente o in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della presentazione dei motivi del ricorso.

La istanza di revisione del condannato alla pena di morte non sospende la esecuzione della sentenza, se non sia presentata contemporaneamente ai motivi del ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione, se rigetta il ricorso per cassazione, provvede con la stessa sentenza sulla istanza di revisione.

La domanda di grazia, in caso di condanna alla pena di morte, deve essere presentata, sotto pena di inammissibilità, entro il termine di giorni tre dalla pronuncia della sentenza; in caso di contumacia del condannato, il termine decorre dalla notifica della sentenza.

Se vi è ricorso per cassazione, la domanda di grazia deve essere presentata contemporaneamente ai motivi del ricorso.

Art. 13.

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196, è sostituito dal seguente:

« Le sentenze istruttorie di proscioglimento, e le sentenze, sia di condanna sia di proscioglimento, emanate in giudizio nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 3, sono comunicate, a cura del cancelliere, all'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo immediatamente dopo il loro deposito in cancelleria.

L'Alto Commissario può proporre impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione prescritta dal comma precedente, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Può altresì proporre impugnazione nonostante l'impugnazione del pubblico ministero ».

Art. 14.

L'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise dirige, coordina e invigila l'applicazione delle sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denuncie che l'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise, il procuratore del Regno, o gli organi di polizia trasmettono ad esse.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette, gli uffici del pubblico ministero presso le Sezioni speciali di Corti di Assise, i procuratori del Regno ed i questori.

La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale deve pronunciarsi nei trenta giorni successivi ».

Art. 15.

Debbono essere denunciati alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'eventuale applicazione delle sanzioni ivi previste, coloro che comunque abbiano fatto parte delle « brigate nere », salve rimanendo le responsabilità penali per i fatti costituenti reato.

Art. 16.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, possono esser applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

L'Alta Corte di Giustizia espleterà, fino ad esaurimento, i giudizi dei quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia stato già iniziato il dibattimento.

I procedimenti pendenti avanti l'Alta Corte di Giustizia, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla competente Sezione speciale di Corte di Assise, salva l'eventuale applicazione da parte di questa dell'ultimo comma dell'art. 3.

Per i provvedimenti di esecuzione relativi alle pronunzie dell'Alta Corte di Giustizia la competenza è devoluta alla Corte di Appello di Roma.

Art. 18.

Le Corti di Assise straordinarie e gli uffici di pubblico ministero presso le Corti stesse, già istituiti, sono trasformati rispettivamente in sezioni speciali di Corti di Assise ed in uffici di pubblico ministero presso le Sezioni medesime.

Il presidente del Tribunale dei capoluoghi di provincia nei quali si trovano istituite Corti straordinarie di Assise, provvederà, quando ricorra l'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 4, ad integrare il numero dei giudici popolari, ai sensi dell'articolo stesso, richiedendo ai Comitati di Liberazione Nazionale le occorrenti designazioni.

Art. 19.

La Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione, istituita ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, cesserà di funzionare nel trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

I giudizi pendenti avanti la predetta Sezione saranno devoluti, nello stato in cui si trovano, alle Sezioni ordinarie della Corte Suprema di Cassazione.

Art 20.

I procedimenti devoluti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto alla cognizione delle Corti d'Assise ordinarie o dei Tribunali militari saranno espletati dai medesimi secondo le ordinarie norme di procedura rispettivamente applicabili.

Le istruttorie dei delitti di competenza delle Sezioni speciali di Corti di Assise, che si trovino in corso presso gli uffici del pubblico ministero o di istruzione all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite dagli uffici medesimi, salva, per i giudizi, l'applicazione delle norme del presente decreto.

Le istruttorie in corso presso l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo sono devolute agli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7.

Art. 21

Per ciò che non è previsto nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di procedura penale.

Art. 22.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili col presente decreto.

Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto cessa il funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di Assise e la cognizione dei delitti di competenza delle Sezioni stesse è devoluta secondo le ordinarie norme di competenza.

Art. 23.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana esso entrerà in vigore il giorno in cui vi verrà reso esecutivo con disposizione del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 626.

Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438, ed in quelle non ancora restituite, il termine per la dichiarazione prevista dal secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, scadrà il 20 ottobre 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, esso entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 627.

Fusione in unica Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe delle Regie soprintendenze alle antichità di 2ª classe di Roma III e IV e cambiamento di denominazione della Regia soprintendenza alle antichità di 3ª classe di Roma V.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Regie soprintendenze alle antichità di 2ª classe di Roma III (Ostia Antica) e di Roma IV (Palatino e Foro Romano) sono fuse in un'unica Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe, che assumerà la denominazione di Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe di Roma III (Palatino, Foro Romano e Ostia Antica).

Art. 2.

La Regia soprintendenza alle antichità di 3ª classe di Roma V (Museo Preistorico Etnografico) assumerà la denominazione di Regia soprintendenza alle antichità di Roma IV (Museo Preistorico Etnografico).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Atti del Governo registro n. 6, foglio n. 111 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 628.

Revoca del R. decreto 26 settembre 1925, n. 1755, concernente l'intitolazione del Regio istituto tecnico commerciale di Vasto.

N. 628. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione il R. decreto 26 settembre 1925, n. 1755, con il quale il Regio istituto tecnico commerciale di Vasto veniva intitolato al nome di Nicola Paolucci, viene revocato.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 629.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Antonio Orsini » di Ascoli Piceno.

N. 629. Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Antonio Orsini » di Ascoli Piceno viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Applicazione nei territori restituiti all'amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, relativo all'applicazione del decreto legislativo medesimo nei territori dello Stato a quella data non ancora liberati o comunque non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 settembre

c. a., con il quale l'applicazione dell'anzidetto decreto legislativo è stata estesa ai territori delle Provincie di cui ai decreti legislativi Luogotenenziali 10 maggio 1945 e 28 giugno 1945, rispettivamente nn. 181 e 376;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 454, relativo alla riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa ai territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed al territorio del comune di Ancona nella provincia di Ancona, l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 310, relativo alle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata, che hanno subito danni per effetto di eventi bellici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro: LA MALFA

(1611)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », esercente attività lavorazione pietre per orologi, con sede in Ornavasso (prov. di Novara), via al Boden, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Macchioni Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1574)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Ditta L.A.L.A. » (lavorazione artistica legno ed affini) esercente fabbricazione mobili e commercio al minuto, con sede in Ornavasso (prov. di Novara), via Marconi n. 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Ditta L.A.L.A. » (lavorazione artistica legno ed affini) con sede in Ornavasso, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor avv. Macchioni Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1575)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Wurze e Granotto », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Wurze e Granotto » (oggetti d'ottica), con sede in Milano, via Parini, 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Wurze e Granotto », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Lucchini Luchino.

E' autorizzata la continuazione dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1577)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « A. Viganò », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 631/24, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima « A. Viganò », con sede in Milano, corso d'Italia, 8 (vendita articoli ottici, fotografici, ecc.), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalente interesse persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « A. Viganò », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Carlo Gobessi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1513)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, sede della rappresentanza in Milano, via Monte di Pietà, n. 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Bruno Sforni.

Non è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività della suddetta rappresentanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1511)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Estensione del sequestro all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della Società anonima « Mabo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 20 maggio u. s. con il quale venne sottoposta a sequestro la filiale di Roma della Società anonima « Mabo », con sede in Milano, via Londonio, e nominato sequestratario il prof. Piserchia Gaetano;

Ritenuta l'opportunità, in seguito alla liberazione dell'Alta Italia, di estendere il sequestro, per le motivazioni esposte nel suindicato decreto, all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale rappresentante la citata società;

Decreta:

Il provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 20 maggio u. s. è esteso all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della Società anonima « Mabo », con sede in Milano, ed è del medesimo nominato sequestratario il rag. Cuccioli Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1581)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro sulla piazza di Messina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1531)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Apertura di filiali del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze nelle piazze di Triggiano, Noci e Palo del Colle (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1532)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, sita in Roma, via Santi Quattro n. 35-*B*, esercente affittacamere, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Maresca Roberto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1573)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anon. « Iniex », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Iniex », industria e commercio di equipaggiamento iniezioni motori, con sede in Milano, via Francesco Melzi, 22, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Iniex », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dino Colò.

E' autorizzata la continuazione dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1578)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima per il commercio di materiali Bosch, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima per il commercio dei materiali Bosch, con sede in Milano, via Londonio, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima per il commercio di materiali Bosch, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Capelli Vincenzo Maria.

E' autorizzata la continuazione dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1579)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 773/42, emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima lombarda costruzioni pompe;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, viale Tunisia, 46, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Achille Peja.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1626)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 17 agosto 1941, con il quale l'avv. Mario Sementini è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua, con sede in Capua (Napoli);

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto avv. Mario Sementini;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Mario Sementini, il rag. Domenico Orlando è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua, con sede in Capua (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1945

(1610) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Autorizzazione ai commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali ad avvalersi dell'opera di coadiutori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Vista la lettera del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, Ufficio di Gabinetto, del 9 marzo 1945, n. 5882, con la quale i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono stati autorizzati ad avvalersi dell'opera dei signori ing. Raffaello Melograni, ing. Carlo Alberto Miranda e cav. uff. Ernesto Cavallucci, quali coadiutori;

Vista la delibera in data 15 maggio 1945 dei commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali con la quale, in sostituzione dell'ing. Carlo Alberto Miranda che ha declinato l'incarico, viene designato a coadiutore l'avv. Carlo Jurgens;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono autorizzati ad avvalersi dell'opera dell'avv. Carlo Jurgens, quale coadiutore per le operazioni di liquidazione della stessa Confederazione.

I suddetti commissari liquidatori continueranno ad avvalersi, per le operazioni di liquidazione, dell'opera dei coadiutori: ing. Raffaello Melograni e cav. uff. Ernesto Cavallucci.

Roma, addì 20 settembre 1945

(1742) *Il Ministro*: Barbareschi

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 14 ottobre 1942, con cui il rag. Orazio Lega venne nominato, per la durata di tre anni, sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna);

Decreta:

In sostituzione del rag. Orazio Lega, il perito agrario Luigi Rossi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), per il triennio 1945-1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

(1731) p. *Il Ministro*: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari e contro la sua volontà a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo d'occupazione tedesca.

Roma, addì 2 ottobre 1945

(1736) *Il Ministro*: CEVOLOTTO

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni date nel luglio 1945 dai componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), occorre provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria di detto Ente;

Decreta:

I sigg. avv. Mario Ricci e il dott. Luigi Capucci sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), per il periodo previsto dalle norme statutarie in vigore e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1945

(1732) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.

Norme per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 2, 3° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, concernente la disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose;

Decreta:

Art. 1.

Per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi, nonchè dei dipendenti consorzi provinciali ed interprovinciali, si osservano le norme che seguono.

Art. 2.

I commissari, i liquidatori e coloro che con qualsiasi altra denominazione siano stati preposti dall'autorità alla gestione o alla liquidazione dei beni degli enti sop-

pressi prima della nomina dei commissari liquidatori di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, decadono dalla funzione dal giorno della pubblicazione del decreto di nomina dei commissari predetti nella *Gazzetta Ufficiale* e, per i territori che, al tempo di tale pubblicazione non sono stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, dal giorno di tale restituzione o, se anteriore, da quello in cui il presente decreto entrerà in vigore per disposizione del Governo Militare Alleato.

Art. 3.

Se sono nominati più commissari liquidatori, questi devono essere in numero dispari.

In tale caso i commissari liquidatori deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. 4.

Se la liquidazione della Federazione e dei consorzi è affidata allo stesso commissario liquidatore, il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, può nominare un vice commissario, per coadiuvare il commissario liquidatore nell'esecuzione dell'incarico.

Nel caso preveduto dal comma precedente il commissario liquidatore può nominare un coadiutore per ogni consorzio, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.

La deliberazione è resa pubblica a cura del commissario liquidatore mediante comunicazione dei suoi estremi e dell'autorizzazione ministeriale all'ufficio provinciale del commercio e dell'industria del luogo in cui ha sede il consorzio.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria e il commercio nomina per ogni consorzio e per la Federazione un Comitato di sorveglianza di tre membri, scelti tra i consorziati e i creditori.

La nomina del Comitato stesso può farsi anche prima che sia accertato lo stato passivo dell'ente soppresso. I creditori saranno scelti fra quelli i crediti dei quali appaiano veri e reali in base alle risultanze dei libri e dei documenti dell'ente o a quegli altri elementi che possano ritenersi idonei.

Art. 6.

Il commissario liquidatore e il vice commissario possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da emanarsi di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I membri del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 7.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio.

L'autorizzazione del predetto Ministro è necessaria anche al commissario liquidatore per promuovere l'azione di responsabilità contro il vice commissario liquidatore o i coadiutori revocati.

Art. 8.

Il commissario e il vice commissario e i coadiutori esercitano personalmente le loro funzioni.

Essi sono pubblici ufficiali per quanto attiene all'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 9.

Il Comitato di sorveglianza, nella sua prima seduta, elegge il presidente. Questo convoca il Comitato ogni qual volta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 10.

Il commissario liquidatore e il vice commissario liquidatore procedono alle operazioni inerenti alle loro funzioni secondo le direttive del Ministro per l'industria e il commercio e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro stesso e di quello per l'agricoltura e le foreste.

I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario liquidatore o del vice commissario liquidatore, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione delle istruzioni stesse.

Art. 11.

Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti della liquidazione dell'ente per cui sono stati nominati e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al commissario liquidatore, al vice commissario liquidatore e ai coadiutori.

Il Comitato di sorveglianza riferisce al Ministro per l'industria e il commercio e a quello per l'agricoltura sui rilievi riguardanti l'attività degli organi di liquidazione e su quanto riguarda la liquidazione e propone i provvedimenti che siano di competenza dei Ministri stessi in relazione ai rilievi fatti.

Il Comitato è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per l'industria e il commercio, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal commissario liquidatore o dal vice commissario liquidatore.

Art. 12.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore e ai coadiutori è stabilito dal Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, su parere del Comitato di sorveglianza, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'attivo realizzato e della sollecitudine con la quale furono condotte le relative operazioni.

Il Ministro per l'industria e il commercio su parere del Comitato di sorveglianza, può disporre che siano corrisposti degli acconti e che dal compenso attribuito ai commissari liquidatori e ai coadiutori sia detratta una aliquota non superiore al 10 % per costituire un fondo destinato ad attribuire compensi ai commissari liquidatori e ai coadiutori che non poterono conseguire adeguate retribuzioni.

I membri del Comitato di sorveglianza hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Art. 13.

I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni della Federazione e dei consorzi soppressi passano al commissario liquidatore e cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo degli enti stessi.

Art. 14.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni, e sta in giudizio nelle controversie nelle quali gli enti soppressi abbiano interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Art. 15.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinuncie alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni ed accettare crediti e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a L. 50.000, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'industria, e il commercio.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 16.

Il commissario liquidatore non può, senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio:

1) vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore;

2) dare immobili in locazione per un tempo superiore ad un anno;

3) utilizzare per scopi non interessanti direttamente la liquidazione, i documenti e le scritture di pertinenza degli enti soppressi.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere del Comitato di sorveglianza.

Il Ministro può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari norme e cautele.

Art. 17.

Salva diversa disposizione della legge durante la liquidazione, nessuna azione individuale può essere iniziata o perseguita dai creditori degli enti soppressi.

Tuttavia i creditori garentiti da pegno o assistiti da privilegio, a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile, possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede dell'ente alla data dell'8 settembre 1943 di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il presidente del Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa deve essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio pagando il creditore o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 18.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti della Federazione e dei consorzi e tutti coloro che, anche senza averne veste legale abbiano riguardo ad essi, svolto attività di amministrazione, devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943 e devono riferire sull'attività svolta e sulle operazioni compiute.

L'approvazione del conto spetta al Ministro per l'industria e il commercio che vi provvede di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, sentito il commissario e il Comitato di sorveglianza.

Entro un mese dalla comunicazione del rifiuto di approvazione, le persone tenute al rendiconto possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

La stessa disposizione si applica ai commissari, ai liquidatori e a coloro che con qualsiasi denominazione siano stati preposti dall'autorità alla gestione o alla liquidazione degli enti soppressi prima della nomina del commissario liquidatore previsto dal presente decreto.

Art. 19.

L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati e contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative all'Ente e l'azione contro i revisori per violazione degli obblighi loro incombenti e contro le persone indicate nel quarto comma dell'articolo precedente, è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.

Art. 20.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 21.

Le disponibilità finanziarie, nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria e il commercio su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere tenute in deposito presso un istituto di credito.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Gli istituti depositari trasmettono trimestralmente al Ministero dell'industria e del commercio gli estratti dei conti relativi ai depositi stessi.

Art. 22.

Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma alla fine di ogni trimestre deve presentare al Ministro per l'industria e il commercio e a quello per l'agricoltura e le foreste una relazione sulla situazione patrimoniale della Federazione e dei consorzi dipendenti, nonchè sull'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

I coadiutori, alla fine di ogni mese, rimettono al commissario liquidatore un rendiconto e una relazione sull'attività svolta.

Art. 23.

Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, gli archivi, le scritture contabili e gli altri documenti degli enti soppressi richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. Prima di tale consegna deve provvedere agli atti necessari per la conservazione delle cose predette e può chiedere anche l'apposizione dei sigilli.

Il commissario liquidatore forma l'inventario di tutto ciò che appartiene agli enti, e nomina, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente rimessa al Ministero dell'industria e del commercio e a quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 24.

Fino a quanto non sia possibile completare l'inventario con la indicazione dei beni esistenti in territorio non ancora restituito all'Amministrazione italiana, il commissario liquidatore può soltanto riscuotere i crediti, accertare ed assicurare i diritti degli enti soppressi, accertare o contestare le pretese dei terzi, stare in giudizio attivamente o passivamente e, in genere, compiere tutti gli atti che non pregiudichino la successiva fase della liquidazione.

Il Ministro per l'industria e il commercio può, tuttavia, disporre, sentito il Comitato di sorveglianza, il pagamento totale o parziale delle somme dovute ad alcuni creditori, in relazione alla natura del credito e se agli altri non ne derivi pregiudizio.

Art. 25.

Entro quindici giorni dal completamento dell'inventario, ai sensi dell'articolo precedente, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria e il commercio sulla consistenza dell'attivo e del passivo degli enti in liquidazione e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 26.

Se i beni dell'Ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività, il Ministro per l'industria e il commercio autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione concorsuale nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei creditori a misura che si presentano.

Art. 27.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti, l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nell'articolo precedente, con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui era la sede dell'Ente alla data dell'8 settembre 1943. Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore ed il Comitato di sorveglianza, con la massima celerità di procedura.

Il decreto del presidente del Tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale comunicazione può essere proposto reclamo al Primo presidente della Corte di appello, il quale provvede pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 28.

Se non è necessaria la liquidazione concorsuale, e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti e a pagare i debiti.

Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei crediti condizionali e di quelli che non siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Decorsi tre mesi dal giorno della richiesta scritta del pagamento, i creditori possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 29.

Se è necessaria la liquidazione concorsuale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 30.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'art. 27 o dalla data del decreto del Primo presidente indicato nel terzo comma dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni previste nell'articolo 207 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori ed ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, in plico raccomandato, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Art. 31.

Per la formazione dello stato passivo della liquidazione e per la ripartizione dell'attivo si applicano le disposizioni degli articoli 209 e 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto, osservato quanto è prescritto nel precedente art. 28, terzo comma.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti o respinti deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 27, secondo

comma, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Per il pagamento di acconti si applica l'art. 23, comma secondo.

Art. 32.

Agli effetti della liquidazione concorsuale i diritti dei creditori, i rapporti giuridici preesistenti e gli atti pregiudiziali ai creditori, sono regolati dagli articoli 54 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo al giorno della entrata in vigore del presente decreto.

Le azioni relative si propongono dinanzi al Tribunale competente a norma dell'art. 27, secondo comma.

Art. 33.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 27, secondo comma. Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza.

Del deposito, il commissario liquidatore, dà notizia mediante avviso pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza, e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministero dell'industria e commercio.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento allo Stato entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che lo Stato ha ricevuto.

Art. 34.

Si osservano, per quanto non è previsto nel presente decreto, le disposizioni con questo compatibili degli articoli 194 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Roma, addì 5 ottobre 1945

Il Ministro per l'industria e il commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1729)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Esonero dal vincolo e dal conferimento ai Granai del popolo dell'avena di produzione 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, concernente norme per il conferimento ai « Granai del Popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945;

Considerato che nelle presenti attuali contingenze è venuta meno la necessità di provvedere all'approvvigionamento dell'avena per le Forze armate nazionali ed alleate;

Decreta:

Art. 1.

L'avena di produzione 1945 è esonerata dal vincolo e dal conferimento di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 28 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'alimentazione
MOLÈ

(1746)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e industria;

Decreta:

Il sig. Camillo Garavini, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 4 ottobre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1717)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Bologna e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 luglio 1938;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Bologna sono sciolti.

Art. 2.

Il prof. dott. Paolo Pagliazzi fu Enrico, è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1945

(1718) p. *Il Ministro*: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Vista la lettera 6 settembre 1945, con la quale la Federazione italiana dei Consorzi agrari, in sostituzione del sig. Armando De Rham, commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, dimissionario, propone la nomina del prof. Achille Sacchi, dirigente dell'Ufficio interregionale di Bologna, a commissario dell'Ente predetto;

Viste la nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Ferrara;

Decreta:

Il prof. Achille Sacchi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, in sostituzione del sig. Armando De Rham, dimissionario.

Roma, addì 5 ottobre 1945

(1730) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Modalità circa la ripartizione dei proventi di cancelleria.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 22;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione bimestrale dei proventi nelle cancellerie e segreterie giudiziarie è effettuata, dopo il prelevamento di cui all'articolo seguente, per due terzi, in parti uguali, fra tutti i funzionari che prestano servizio nella cancelleria e nella segreteria del rispettivo collegio o nella cancelleria della pretura, e per un terzo, pure in parti uguali, fra tutti i cancellieri e segretari che prestano servizio negli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello, previo versamento del detto terzo presso la segreteria della procura generale.

I cancellieri ispettori si considerano in servizio presso la Corte d'appello in cui è stabilita la loro residenza, ai termini dell'art. 3, comma secondo, del R. decreto 13 agosto 1940, n. 1212.

Art. 2.

Ogni cancelleria giudiziaria invierà al Ministero di grazia e giustizia il 2 % sul totale dei proventi.

Tale percentuale sarà ripartita in quote uguali fra tutti i funzionari di cancelleria che prestano servizio nel detto Ministero, ma la quota assegnata a ciascuno di essi non può superare quella media, complessivamente distribuita nello stesso bimestre ai funzionari del distretto di Roma.

L'eventuale eccedenza è riportata nel conto del bimestre successivo e alla fine di ogni esercizio finanziario l'eccedenza totale è devoluta all'Istituto nazionale di previdenza e di mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

Ai detti funzionari del Ministero è applicabile l'articolo 17 del R. decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

Art. 3.

Per la ripartizione dei due terzi della somma, di cui all'art. 1, e per gli eventuali reclami, si osservano le disposizioni stabilite negli articoli 13 e 15 del R. decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

Alla ripartizione del terzo fra tutti i funzionari di cancelleria e di segreteria di ciascun distretto di Corte d'appello provvede una commissione presso la Corte stessa, composta dei cancellieri capi di corte, del tribunale e della pretura, e del segretario capo di ciascun ufficio del pubblico ministero della sede. Per il distretto della Corte d'appello di Roma fanno parte della commissione anche il cancelliere capo e il segretario capo della Corte suprema di cassazione.

Per il Ministero di grazia e giustizia la commissione è composta del direttore dell'ufficio dei servizi di cancelleria, quale presidente, e di un cancelliere non inferiore al grado 9° per ciascuna delle direzioni generali del Ministero stesso, designato al principio di ogni anno dai singoli direttori generali e che può essere riconfermato.

Art. 4.

Per gli uffici giudiziari il reclamo è proposto nel termine di giorni dieci dall'avvenuta ripartizione e su di esso provvede la commissione di cui all'art. 15, comma secondo, del R. decreto 9 febbraio 1896, n. 25. Per il distretto della Corte d'appello di Roma fanno parte della commissione anche un consigliere della Corte suprema di cassazione e un sostituto procuratore generale presso la Corte stessa, designati rispettivamente dal primo presidente e dal procuratore generale.

Per il Ministero di grazia e giustizia, il reclamo è proposto nel termine di tre giorni dal deposito del progetto di ripartizione, e su di esso provvede una commissione, composta del direttore generale, capo dell'ufficio superiore del personale, del direttore dell'ufficio del personale del Ministero e di quello dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 5.

La percentuale del 2 %, di cui all'art. 2, relativa ai bimestri precedenti, è trasmessa con unico versamento al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni.

Art. 6.

Restano ferme tutte le disposizioni vigenti, non incompatibili con le presenti norme.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore fino al 31 dicembre 1946 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1741)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di magistero:
Storia della filosofia.

Facoltà di medicina e chirurgia:
Farmacologia;
Patologia generale;
Clinica delle malattie nervose e mentali.

REGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
Clinica pediatrica.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

REGIA UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:
Storia del risorgimento.

REGIA UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:
Patologia generale.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
Economia e finanza delle imprese di assicurazione.

Scuola di ingegneria aeronautica:
Aeronautica generale.

REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina veterinaria:
Patologia generale e anatomia patologica.

REGIA UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:
Chimica (1).

(1) La Facoltà si riserva, in relazione alle domande dei vari aspiranti, di provvedere ad uno dei seguenti insegnamenti fondamentali: chimica generale e inorganica, chimica organica, chimica fisica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1747)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 ottobre 1945 - N. 211

Australia	L. 323,70
Belgio	» 2,2845
Canadà	» 90,909
Danimarca	» 20,87683
Egitto	» 415 —
Francia	» 2,0175
Gran Bretagna	» 400 —
India (Bombay)	» 30,349
Nuova Zelanda	» 325,42
Olanda	» 37,7415
Portogallo	» 4,057
Spagna	» 9,13
Stati Uniti America	» 100 —
Svezia	» 23,845
Svizzera	» 23,31
Turchia	» 77,52
Unione Sud A.	» 403,50
Rendita 3,50 % 1906	» 107,525
Id. 3,50 % 1902	» 91,50
Id. 3 % lordo	» 82 —
Id. 5 % 1935	» 97,325
Redimibile 3,50 % 1934	» 90,625
Id. 5 % 1936	» 97,775
Obbligaz. Venezie 3,50 %	» 98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	» 98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	» 97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	» 97,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	» 97,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	» 97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	» 91,775

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 ottobre 1945 - N. 212

Australia	L.	323,70
Belgio	»	2,2845
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	106,90
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,45
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80

Media dei cambi e dei titoli dell'11 ottobre 1945 - N. 213

Australia	L.	323,70
Belgio	»	2,2845
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,57683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,741
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82 —
Id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,35
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,70

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nell'elenco per smarrimento di certificati di rendite nominative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 settembre 1945, il numero di iscrizione 6993 intestato alla Cassa del Regio liceo Torquato Tasso di Salerno deve intendersi rettificato in: *6963*.

(1740)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1945.

Per l'integrazione del bilancio 1945 i sottoindicati Comuni sono stati autorizzati, col decreto interministeriale a fianco di ciascuno indicato, a contrarre, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, i seguenti mutui:

comune di Agrigento: decreto interministeriale n. 1261 del 29 agosto 1945, importo del mutuo L. 3.500.000;

comune di Bari: decreto interministeriale n. 973 del 23 luglio 1945, importo del mutuo L. 6.600.000;

comune di Benevento: decreto interministeriale n. 749 del 18 giugno 1945, importo del mutuo L. 6.000.000;

comune di Cagliari: decreto interministeriale n. 887 del 20 giugno 1945, importo del mutuo L. 10.890.000;

comune di Campobasso: decreto interministeriale n. 940 dell'8 agosto 1945, importo del mutuo L. 2.635.000;

comune di Catanzaro: decreto interministeriale n. 742 del 30 giugno 1945, importo del mutuo L. 5.000.000;

comune de L'Aquila: decreto interministeriale n. 701 del 1° settembre 1945, importo del mutuo L. 6.000.000;

comune di Latina: decreto interministeriale n. 981 del 10 luglio 1945, importo del mutuo L. 2.000.000;

comune di Palermo: decreto interministeriale n. 845 del 10 giugno 1945, importo del mutuo L. 25.000.000;

comune di Potenza: decreto interministeriale n. 981 del 29 agosto 1945, importo del mutuo L. 1.600.000;

comune di Salerno: decreto interministeriale n. 1131 del 3 settembre 1945, importo del mutuo L. 8.000.000;

comune di Sassari: decreto interministeriale n. 1130 del 6 agosto 1945, importo del mutuo L. 8.000.000;

comune di Taranto: decreto interministeriale n. 808 del 30 giugno 1945, importo del mutuo L. 4.940.000;

comune di Teramo: decreto interministeriale n. 900 del 13 agosto 1945, importo del mutuo L. 750.000;

comune di Trapani: decreto interministeriale n. 764 del 10 luglio 1945, importo del mutuo L. 5.000.000;

comune di Viterbo: decreto interministeriale n. 1173 del 18 agosto 1945, importo del mutuo L. 4.000.000.

(1739)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Con decreto Ministeriale in data 28 agosto u. s., è stata autorizzata l'Amministrazione provinciale di Messina ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 25.000.000 ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1945

(1721)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale del 7 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1945, il dott. Vomero Omero di Vincenzo, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nel comune di Viggiano, distretto notarile di Potenza, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(1716)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario del Consorzio « Maremma » fra le cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 settembre 1945, sono stati prorogati al 1° febbraio 1946 i poteri conferiti al sig. Emilio Zannerini, commissario per la temporanea gestione del Consorzio « Maremma » fra le cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto, con sede in Grosseto.

(1720)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 250 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Amministrazione di pubblica sicurezza

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945 n. 211;

Vista la lettera in data 4 ottobre 1945, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'Amministrazione della pubblica sicurezza ad espletare, con procedura di urgenza, un pubblico concorso per titoli a 250 posti di alunno d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza (gruppo *C*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 250 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza (gruppo *C*).

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, e cioè dell'ammissione al Liceo classico o scientifico, o al corso superiore degli istituti tecnici di cui all'art. 68 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o a quelli degli istituti magistrali secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o del diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale o di scuola di avviamento professionale di cui alla legge 22 aprile 1932, n. 490, o delle soppresse scuole tecniche o complementari o dell'ammissione agli istituti industriali, giusta l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923 n. 2523.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla Prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto, dovranno far pervenire alla Prefettura suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni e non superata quella di 35 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi in carta da bollo da L. 6 dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente, dal quale deve risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

6) copia, su carta da bollo da L. 12, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo da L. 6, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre, il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità:

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata;

9) lo speciale questionario predisposto dall'Alto Commissariato per l'epurazione debitamente riempito. Detto questionario potrà essere ritirato presso l'Alto Commissariato stesso o presso le singole prefetture;

10) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 del precedente articolo insieme a copia, in carta da bollo da L. 12, del loro stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione, a causa di eventi bellici, degli archivi comunali, potranno supplirvi con atti notori corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei registri da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito della età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni anche se dipendenti dal Ministero dell'interno ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto al alcun gravame.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obbiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Detta Commissione sarà composta da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione, che la presiede; da un consigliere dell'Amministrazione dell'interno e da un archivista capo od impiegato di polizia di 1ª classe dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Un funzionario amministrativo addetto alla Direzione generale della pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola, di dieci punti e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in trentesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai quindici trentesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti pei quali fu bandito il concorso, alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza e conseguiranno l'effettività del grado di alunno d'ordine dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, durante il quale percepiranno l'assegno mensile lordo di L. 1087,50; l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste, nonchè gli altri assegni previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116.

Il direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: SPATARO

(1737)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 626, contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 ottobre 1945

M. CARR

BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1748)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.